

REGOLAMENTO (CE) N. 2312/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 novembre 2001****relativo alla sospensione dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune delle pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di aringa per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o imma-

tricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 3 novembre 2001. Occorre pertanto far riferimento a tale data.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque della zona CIEM I, II, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2001.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM I, II, eseguita da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.